COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

LXXXVI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 1968

PRESIDENZA DEL PRESIDENE SEDATI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 1054

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

LORETI ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756, concernente norme in materia di contratti agrari (4771);

MONASTERIO ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756 (3624) 1054

PRESIDENTE 1054, 1059, 1062, 1063
AVOLIO 1059, 1063
DE LEONARDIS, *Relatore* 1059, 1063
FERRARI RICCARDO 1063
LA BELLA 1062
LORETI 1057, 1062, 1063
MAGNO 1063
MICELI 1054
MONASTERIO 1056, 1062
SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* . 1060, 1062, 1063

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Finanziamento di una indagine sulla struttura delle aziende agricole (4688) 1063

PRESIDENTE 1063, 1064, 1066
FERRARIS GIUSEPPE, *Relatore* 1064
MARRAS 1063, 1064, 1066

Proposte di legge (*Seguito della discussione e rinvio*):

Senatori DI ROCCO, CARELLI e MEDICI: Provvedimenti per favorire la direzione tecnica delle imprese agricole (*Approvata dal Senato*) (4413);

LEOPARDI DITTAIUTI e BIGNARDI: Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura professionale (2618);

CETRULLO: Provvedimenti per la costituzione di aziende pilota agricole e forestali (2909);

CERUTI CARLO e DE LEONARDIS: Provvedimenti per lo sviluppo della tecnica in agricoltura (3642) 1066

PRESIDENTE 1066, 1067, 1070
CERUTI CARLO, *Relatore* . 1066, 1068, 1069. 1070
FRANZO 1069
GOMBI 1068
LORETI 1069
MARRAS 1068
PREARO 1067
SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste* 1069
STELLA 1068

La seduta comincia alle 10,30.

OGNIBENE, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(*È appprovato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Bignardi, Bonomi, Imperiale, Lettieri, Scarascia Mugnozza.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Loreti ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756, concernente norme in materia di contratti agrari (4771); Monasterio ed altri: Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756 (3624).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Loreti, Truzzi, Averardi, Abate, Ceruti Carlo, De Leonardis, Di Vagno, Imperiale, Pellicani, Scarascia Mugnozza: « Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, numero 756, concernente norme in materia di contratti agrari » (4771); Monasterio, Avolio, Miceli, Chiaromonte, Calasso, Cataldo, D'Ippolito, Franco Pasquale, Giorgi, La Bella, Magno, Marras, Matarrese, Minasi, Pellegrino, Poerio, Raia, Speciale: « Interpretazione autentica dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756 » (3624).

Nella precedente riunione l'onorevole De Leonardis riferì sulle due proposte di legge all'ordine del giorno.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MICELI. Onorevole Presidente, noi valutiamo con soddisfazione il fatto che il problema della colonia miglioratarìa sia posto all'ordine del giorno della Commissione. Ci troviamo di fronte a due proposte. Occorre arrivare ad una soluzione rapida, con un testo unico. Faccio per altro riferimento al testo presentato dai colleghi Loreti, Truzzi, ed altri, che sarà presumibilmente il testo base.

In questo momento non ritengo di proporre né modificazioni, né emendamenti, né ordini del giorno, ma voglio fare delle considerazioni di carattere generale.

Tutti noi con questo articolo unico della proposta Loreti ed altri quali scopi vogliamo raggiungere? Occorre vedere se siamo d'accordo su certe cose; se c'è o meno in qualcuno di noi qualche riserva, ovvero, c'è, invece, una piattaforma comune dei risultati che vogliamo raggiungere.

Prima di tutto, a quali rapporti ci riferiamo? Ai rapporti di colonìa miglioratarìa futuri o anche a quelli in corso? Io credo a tutti i rapporti che sono in corso all'atto della presentazione della presente legge e a quelli che, eventualmente, si istituiranno. È quindi opportuno, o meno, parlare specificatamente dei contratti in corso, visto che nella legge 756 per i contratti in corso sono stati formulati due articoli delle disposizioni speciali? Credo che su questo dovremmo essere d'accordo. Secondo noi questo articolo deve riferirsi ai contratti in corso e agli eventuali istituendi contratti. Se questo è riportato chiaramente nella legge, non vogliamo complicare le cose, con aggiunte e successive sovrapposizioni, che rendono poi più difficile l'interpretazione.

A quali miglioramenti ci intendiamo riferire? Tanto per essere espliciti, ai miglioramenti che non siano innanzitutto la casa colonica, perché la casa colonica è già contemplata nell'articolo 9. La ripartizione a quelle quote è indipendente dall'esigenza di una casa colonica: se c'è la casa colonica, si ripartisce in quel modo; se non c'è, ugualmente si ripartisce in quel modo.

Ci intendiamo riferire, inoltre, ai miglioramenti che non siano sistemazione del terreno, se il terreno resta nudo, anche se è sistemato a terrazzamenti. Questo è ininfluente ai fini della ripartizione. È nudo terreno quello nel quale non ci sono alberi in proporzione superiore a quello che stabilisce l'articolo 9.

In altri termini, ci intendiamo invece riferire ai miglioramenti relativi agli impianti arborei e arbustivi: gli arbustivi riguardano di solito vigneti, gli arborei sono dei più diversi tipi.

Quando diciamo miglioramenti, per lo meno nella nostra concezione, intendiamo questo, cioè i miglioramenti nei quali il colono abbia eseguito questi impianti arborei o arbustivi.

Per quanto riguarda il contributo del colono i casi sono innumerevoli. Può darsi che il colono abbia eseguito a sue spese tutto lo impianto, che abbia messo soltanto la manodopera, che il proprietario abbia contribuito alle spese di manodopera. Noi intendiamo con questa legge – almeno credo – raggruppare tutti questi casi. Il Sottosegretario, onorevole

Schietroma, diceva che non bisogna fare una casistica nella legge: tutto ciò in cui il colono abbia eseguito miglioramenti (non vuol dire fatto a sue spese, perché può darsi che abbia contribuito il proprietario), ricade sotto la legge n. 756, articolo 9, commi primo, secondo e terzo, con o senza il concorso del concedente.

A questo punto sorge il primo dubbio. Il collega onorevole Loreti può darsi che abbia qualche emendamento pronto per superare questo dubbio. La sua proposta di legge dice che l'articolo 9 della 756 ... « si applica anche ai rapporti di colonìa parziaria miglioratarìa ... ». È questo un rapporto definito o dobbiamo aggiungere qualche cosa in modo che nessuno di questi rapporti, nei quali il colono abbia eseguito dei miglioramenti, sia escluso dalla legge? È questo che vogliamo? Secondo noi, sì. Se gli altri gruppi della Camera dicono di sì, allora bisogna vedere se l'articolo esprime a sufficienza e senza equivoci questa nostra intenzione.

Altra questione: noi intendiamo che l'articolo 9, comma primo, secondo e terzo, si applichi alla ripartizione di tutti i prodotti di questi fondi migliorati, non ai prodotti del nudo terreno e agli utili del nudo terreno. Ora, visto che l'articolo 9, così come è formulato, ha come premessa il nudo terreno, non essendo detto specificatamente « contratti di colonìa parziaria miglioratarìa », dobbiamo chiederci se la ripartizione si riferisce a tutti i prodotti del fondo, anche a quelli arborei e arbustivi.

Questa è la ragione della legge. Non sarebbe perciò opportuno indicare in essa formalmente il riferimento a tutti i prodotti del fondo? Non può sorgere il dubbio che, riferendosi all'articolo 9 della legge 756, questo sia applicato soltanto per i prodotti del nudo terreno? In questo caso, avremmo fatto una legge inutile. Secondo me, se il colono partecipa ai frutti dove non ci sono alberi, *a fortiori* lo deve fare quando ci sono alberi, perché la resa è maggiore.

Noi dobbiamo esaminare se questa nostra intenzione è espressa in modo sufficientemente chiaro nella proposta di legge.

Inoltre, mi era sorto un altro dubbio, che credo di aver superato. Possiamo noi mettere sullo stesso livello nella ripartizione di tutti i prodotti sia il proprietario, che ha partecipato con una determinata quota agli impianti arbustivi e arborei o quello che non vi ha partecipato affatto, e coloro i quali hanno partecipato in diverse quote?

È questo un motivo per cui la legge, nella sua applicazione, può essere ritenuta obiettivamente iniqua dalla magistratura, per cui dovremmo arrivare ad una specificazione maggiore. Mi sono convinto, però, che questa questione non si pone nella ripartizione dei prodotti, come non si è posta nell'applicazione della legge 327. Ci sono diversi casi di partecipazione, però il giudice ha stabilito che per la ripartizione dei prodotti questo concorso non ha influenza. Il collega Monasterio mi diceva, appunto, che la magistratura non ha trovato mai motivo di iniquità nel fatto che in questa legge manca una distinzione basata sulla partecipazione alle spese del proprietario.

È probabile che anche in quella legge la magistratura segua lo stesso criterio e non ritenga iniquo un trattamento diverso del proprietario che ha partecipato alle spese, visto che a mio parere si risolve poi nella valutazione delle migliorie. Il colono apporta delle migliorie; verrà un determinato momento in cui alla risoluzione del contratto da parte del proprietario, il pagamento delle migliorie al colono si dovrà effettuare o sotto forma di acquisizioni di diritti reali del fondo, o sotto forma di pagamento delle migliorie. In questo caso, se il colono avrà partecipato per 10, il rimborso avverrà sulla base di 10; se ha partecipato per 90, il rimborso avverrà sulla base di 90.

Quello che si stabilisce per la ripartizione del prodotto diventa dunque ininfluente, specificando chiaramente che questo sarà poi motivo di differenziazione all'atto della risoluzione del contratto e dell'acquisizione dei diritti reali che si hanno nel fondo.

Ho voluto fare queste precisazioni perché noi intendiamo che la legge abbia queste caratteristiche. Abbiamo espresso delle perplessità perché, se la formulazione dell'articolo così come è scritta, non dà luogo a molti equivoci e a molte controversie, possiamo anche approvarlo in questa formulazione; ma, se non è così, dobbiamo fare in modo nel momento in cui la facciamo che sia il minore possibile il numero dei casi controversi.

Quindi, se nella specificazione dei contratti di colonìa miglioratarìa, bisogna aggiungere qualche cosa, che chiarisca la sua applicabilità ai contratti in corso o che specifichi che ci si riferisce a tutti i prodotti e agli utili del terreno, occorre farlo.

Credo che con tali chiarimenti potremo senz'altro approvare la legge.

MONASTERIO. Credo che la discussione che ha preceduto la messa all'ordine del giorno di questi due progetti di legge ci esime da una disamina dei problemi di ordine generale, che coinvolge l'esame di questa specifica proposta di legge. Ho già avuto modo, tra l'altro, di intervenire in quella discussione, e mi sono intrattenuto sulle caratteristiche dei contratti abnormi, di colonìa miglioratarìa nel Mezzogiorno, particolarmente di quelli salentini.

Vorrei soltanto riprendere alcune questioni di fondo sul problema che la Commissione è chiamata a risolvere. Io ho già affermato, sulla base di una esperienza abbastanza ampia, che i contratti pugliesi e di altre zone del Mezzogiorno in generale, non possono annoverarsi tra i contratti tipici: sono delle degenerazioni del vecchio rapporto di enfiteusi, che si è storicamente realizzato in condizioni sociali particolarmente difficili per i lavoratori, i quali si sono assunti oneri sovente maggiori di quelli dei rapporti enfiteutici, e quindi a condizioni estremamente favorevoli per i proprietari.

La prima considerazione che reputo si debba fare è appunto che nella generalità dei casi non possono annoverarsi nella colonìa parziaria. Mi pare che a sostegno di questo argomento basti dare una scorsa ad alcuni articoli del codice civile, riguardanti appunto la colonìa parziaria, gli obblighi del concedente e la durata della colonìa parziaria. Basta l'esame di questi articoli per far escludere in modo esplicito – se i colleghi terranno conto di quella sintesi dei contratti pugliesi che ho richiamato in una delle precedenti riunioni – che si tratti di rapporti di colonìa parziaria, come è prevista dal codice civile. In questi casi, infatti, il concedente consegna un nudo terreno, una macchia o un terreno pietroso, che spesso può essere soltanto soggetto ad una coltivazione di colture erbacee, oppure alla pastorizia. È l'intervento del colono, con i suoi miglioramenti, che mette in condizione il terreno di poter essere utilizzato per coltivazioni arboree e arbustive, con o senza la partecipazione alle spese d'impianto del proprietario.

Non ho alcuna difficoltà ad affermare che quanto ha ricordato in altra sede il collega onorevole Scarascia è esatto. In alcuni casi il concedente partecipa alle spese di impianto, delle culture arboree o arbustive. Né mi pare che in questi contratti si possa invocare la clausola del miglioramento, di cui parla l'articolo 2252 del codice civile a proposito della mezzadria, cui rimanda, invece, la legge relativa alla colonìa. In questi casi, infatti, è il concedente che prende l'iniziativa dei miglioramenti, li fa eseguire dal colono e poi gli paga le giornate di lavoro.

Io trovo una conferma a questa tesi nel capitolo generale per la conduzione a colonìa dei fondi rustici della provincia di Brindisi. È un contratto di tipo corporativo, stipulato il 17 gennaio 1936 (lo cito perché il codice civile richiama anche i contratti corporativi) il quale al titolo XIII dice che i lavori di miglioramento fondiario, che non riguardano le ordinarie operazioni colturali, di regola sono a carico del concedente il quale potrà farli eseguire dagli stessi coloni, qualora non vi siano braccianti agricoli disoccupati, retribuendoli con le tariffe ridotte del 10 per cento.

È evidente che non siamo di fronte a rapporti di colonìa parziaria, anche con le clausole richiamate dall'articolo citato del codice civile, ma ci troviamo di fronte a rapporti abnormi tipici (mi consentano i colleghi il bisticcio di queste parole).

Di fronte a questo tipo di realtà, che è largamente prevalente, a norma dell'articolo 13 della legge 756, tali rapporti debbono essere riportati a quelli che sono già contemplati dalla legge stessa, cioè a quelli regolati dagli articoli 9 e 10, oppure ricadono nella generalità dei casi nelle disposizioni della legge 327 e della legge 607. Poiché il caso è sotto il giudizio della Corte Costituzionale, non possiamo esaminare questo problema e deciderlo in questa sede.

Resta per noi, come motivo di discussione e quindi come base di deliberazione della Commissione in sede legislativa, decidere se tali contratti debbono essere ricondotti come contratti abnormi all'articolo 9, oppure all'articolo 10. In tutta la discussione che abbiamo fatto nelle sedute preliminari, mi pare che già abbiamo convenuto tutti che sono contratti da riportare all'articolo 9.

E, pur essendo d'accordo con quello che ha detto poco fa il collega onorevole Miceli, dobbiamo dare atto ai colleghi del partito socialista e della democrazia cristiana che, seppure tardivamente, hanno sentito l'importanza di questo problema e la necessità di risolverlo sul piano legislativo, dato che alcuni tentativi di accordo tra le parti a carattere collettivo sono stati resi impossibili, come ha chiaramente dimostrato nel suo intervento, svolto in altra occasione, il collega onorevole Scarascia.

Abbiamo accolto, quindi, con piacere la presentazione della proposta di legge dei colleghi onorevoli Loreti, Truzzi ed altri, perché non abbiamo avuto mai la pretesa di essere i soli a ricercare la soluzione di un problema così drammatico, come si è rivelato il problema della colonìa miglioratarìa. Ricordo le centinaia di giudizi che sono in corso, le centinaia di sentenze emanate, sentenze che hanno creato delle estreme difficoltà ai contadini ed hanno portato a conclusioni gravemente inique nei confronti dei contadini stessi.

Fatta questa premessa e riconosciuta l'intenzione degli onorevoli colleghi che hanno presentato la proposta di legge e quella del Governo, così come è stata espressa dal Sottosegretario, abbiamo qualche riserva circa la formulazione della proposta di legge dei deputati socialisti e democristiani; riserve che non concernono l'intenzione di voler risolvere la questione di cui stiamo discutendo, ma solamente la preoccupazione che certe formulazioni, tenuto conto delle esperienze che abbiamo fatto nel corso di questi anni, possano impedire che sia fatta giustizia ai coloni in tutti i casi che sono oggetto dell'esame del presente provvedimento.

Forse il Sottosegretario Schietroma può pensare che certe nostre preoccupazioni possano collegarsi alla dimestichezza con la bilancia del farmacista, com'egli ebbe ad esprimersi, alludendo alla mia laurea, per altro conseguita per circostanze contingenti durante il periodo della persecuzione fascista. Ho piuttosto parecchia dimestichezza con le condizioni reali dei contadini, con i problemi che sono sorti in questi anni a seguito delle lotte tra i contadini e i concedenti; ho dimestichezza con una serie di sentenze che sono sentenze di classe, faziose, intese a colpire gli interessi dei coloni, per motivi che non concernono la Magistratura nel suo assieme, ma i singoli giudici, i quali, personalmente o tramite le loro consorti, sono interessati a questi rapporti. È la dimestichezza con questa realtà, quindi, che mi induce ad esprimere alcune preoccupazioni sulla formazione data alla proposta di legge dagli onorevoli colleghi di parte socialista e della democrazia cristiana.

Non dico questo per ragioni di principio, ma ritengo che sarebbe preferibile la nostra formulazione, o per lo meno parte di essa: non limitiamoci, cioè, a fare i nomi di determinati rapporti. La colonìa miglioratarìa, per esempio, è un rapporto che non è definito in alcuna legge. Vi è la colonìa parziaria, con il richiamo ai regolamenti previsti dall'articolo 2052 del codice civile; vi sono i rapporti miglioratari, che possono essere a colonìa o no, di cui si tratta nelle leggi n. 327 e 607; ma non vi è alcuna definizione di colonìa miglioratarìa, e abbiamo la preoccupazione che ciò possa indurre giudici non troppo sereni ad escludere molti dei rapporti che sono in uso nel Mezzogiorno, particolarmente nel Salento.

Ecco perché noi eravamo e siamo inclini a introdurre nella legge una definizione del rapporto, cioè a dire le condizioni nelle quali possiamo ritenere applicabile l'articolo 9; e perciò nella nostra proposta di legge parlavamo di « impianti con e senza la partecipazione economica del concedente, sotto qualsiasi forma, nel corso del rapporto, quale che sia il momento in cui questo si è instaurato ». Abbiamo preferito questa formulazione, per i motivi che ho addotto, per evitare che alcune prevenzioni circa questi rapporti potessero cercare di eludere l'applicazione della nuova legge – che noi riteniamo debba essere in ogni caso di carattere interpretativo, perché deve anche sanare i giudizi in corso – e non far raggiungere appieno lo scopo che la legge stessa si propone.

Noi comunque siamo disponibili per ogni ritocco che si intenda fare a questa legge, purché il ritocco risponda allo spirito della legge stessa, cioè rispecchi meglio quella che è la volontà del legislatore, la volontà di rendere giustizia ai coloni, i quali nel Mezzogiorno nella generalità dei casi sono stati i veri artefici delle profonde trasformazioni fondiarie lì avvenute.

LORETI. Già in occasione della discussione generale sulla legge riguardante la mezzadria, il Sottosegretario Schietroma per conto del Governo fra le altre cose dava atto che era forse necessario fare una proposta di legge interpretativa in ordine alla colonìa parziaria miglioratarìa. Rilevava il Sottosegretario che nei contratti di colonìa parziaria miglioratarìa, specialmente nelle regioni del Mezzogiorno, erano insorte una serie di controversie, sfociate in azioni di carattere giudiziario.

La mia proposta trae spunto da questa esigenza, manifestata dal Sottosegretario Schietroma, e dalla realtà esistente nelle campagne meridionali. Abbiamo voluto, cioè, con questa nostra proposta diradare i dubbi e interpretare autenticamente l'articolo 9 della legge numero 756 del 1964. In alcune sentenze emesse dal tribunale e dalla Corte d'appello nell'Italia meridionale ci sono state decisioni

contraddittorie. Alcuni ritenevano di applicare a questi rapporti, in ordine al riparto dei prodotti, l'articolo 10, altri ritenevano di applicare l'articolo 9. Da qui la necessità di chiarire la portata della legge.

D'altra parte, noi dobbiamo anche ricordare che la legge 756, oltre a sancire il superamento della mezzadria, ha disciplinato sia la colonìa, sia, con un apposito titolo, i contratti atipici. In altri termini, il legislatore ha voluto ricondurre tutti i contratti cosiddetti atipici alle figure previste dalla legge, in modo da superare i cosiddetti contratti abnormi. Dice infatti l'articolo 13 della legge citata che « ai contratti, che contengono elementi comuni a uno o più tipi di un contratto, si applicano esclusivamente le disposizioni che regolano il contratto tipico o il tipo di contratto prevalente ». Tali norme sono inderogabili e quindi superano le eventuali pattuizioni fatte tra le parti.

Nella specie noi vogliamo appunto disciplinare il problema della colonìa parziaria miglioratarìa. La legge già detta le norme per la ripartizione dei prodotti in ordine alla colonìa parziaria; però noi dobbiamo far riferimento anche all'articolo 13 per quelle colonìe che, pur essendo parziarie, hanno la clausola miglioratarìa.

Al fine di stabilire quale è la ripartizione del prodotto, quale è l'articolo della legge che noi vogliamo applicare, nella nostra proposta diciamo che è fuori dubbio che a questi casi di colonìa miglioratarìa debba essere applicato l'articolo 9. La colonìa parziaria con clausola miglioratarìa è indubbiamente una sottospecie della colonìa parziaria, ove non possa essere assimilabile alla colonìa miglioratarìa, disciplinata nella legge numero 327.

Io ritengo che i dubbi che sono stati sollevati dal collega, onorevole Miceli, non hanno ragione di sussistere. È fuor di dubbio, infatti, che nel formulare questa norma interpretativa noi vogliamo disciplinare nel modo che la proposta di legge indica sia i contratti in corso sia i contratti che eventualmente saranno stipulati. È fuori dubbio che noi consideriamo agli effetti della ripartizione dei prodotti sempre il conferimento del nudo terreno, salvo l'apporto nelle spese di conduzione, ogni qual volta ci sia stato un miglioramento, che può essere stato effettuato a totale spesa del colono o anche con il concorso del proprietario.

Questo, a mio modo di vedere, non riguarda l'applicazione dell'articolo 9, perché il conferimento iniziale è stato sempre quello del nudo terreno e, quindi, la ripartizione dei prodotti va effettuata secondo le specificazioni che nell'articolo 9 sono state indicate. Si tratterà, eventualmente, per quanto riguarda gli apporti del colono e del proprietario nelle migliorie, di valutarle al momento della cessazione del rapporto. In altri termini, se il proprietario ha partecipato con una quota parte al miglioramento, questa quota parte dalle spese effettuate dal proprietario per le migliorie dovrà essere indubbiamente defalcata dalle somme che il colono avrà diritto ad esigere per i miglioramenti del fondo al momento della cessazione del rapporto.

Che, poi, la ripartizione nei casi specificati dall'articolo 9 vada fatta su tutti i prodotti e frutti del fondo, è anche questo un motivo di contestazione. È fuori dubbio, però, che la ripartizione, anche allorché siano stati apportati miglioramenti con il concorso del proprietario, debba essere effettuata in proporzione delle spese di conduzione sostenute e dal proprietario e dal colono. Se le spese di conduzione sono a totale carico del colono, ovviamente al proprietario appartiene il quinto del prodotto; altrimenti entrano in applicazione i successivi commi dell'articolo 9, ove ci sia un apporto fino al 50 per cento nelle spese di coltivazione da parte del proprietario.

Perciò, ripeto, i dubbi che sono stati sollevati dal collega, onorevole Miceli, a mio modo di vedere non hanno ragione di esistere. Forse sarà necessaria – possiamo esaminare questa necessità – una maggiore precisione nella dizione della legge, onde evitare di creare figure nuove di contratti, che la legge non ha voluto. Infatti, come dicevo, la legge dice che bisogna riferirsi ai contratti tipici, cioè la mezzadria, l'affitto, l'enfiteusi o la colonìa parziaria.

Quindi, in questi casi, anche se si tratta di colonìa parziaria miglioratarìa, il contratto rientra sempre nella figura tipica della colonìa parziaria, in quanto ha soltanto una clausola di natura miglioratizia.

Noi diciamo che ci sono diversi tipi nella realtà di questi contratti a carattere miglioratario e vengono denominati in svariati modi: ci possono essere colonìe parziarie particolari miglioratarie, ci possono essere contratti di mezzadria miglioratarìa e così via dicendo.

Dovremo incasellare tutte queste varietà di contratti nel contratto tipico della colonìa parziaria e forse sarà opportuno, nel testo della legge, apportare a questo fine una modifica, nel senso di sostituire alla parola « mi-

glioratarìa », le seguenti: « ...con clausola miglioratizia e di colonìa miglioratarìa, a struttura associativa o non e comunque denominati ».

In sostanza faremmo rientrare in questo articolo – in adesione allo spirito che ci ha animato nel presentare la legge – tutte le varie forme di colonìa miglioratarìa, lasciando impregiudicata in questi rapporti la ricognizione se la mezzadria miglioratarìa, oppure la colonìa parziaria, comunque denominate, rientrano o meno nella colonìa miglioratarìa, disciplinata dalla legge 327 e successive modificazioni, cioè la legge sull'enfiteusi. Quando abbiamo formulato quest'ultima legge, abbiamo fissato i punti fondamentali nel conferimento del nudo terreno, nel miglioramento e nel possesso ultra trentennale.

Ci possono essere, quindi, anche delle colonie miglioratarie che hanno le caratteristiche volute dalla legge numero 327 e dalle successive modificazioni, ma che, per il fatto che non vi sia il possesso ultratrentennale, non sono assoggettabili alla stessa legge 327. Per questo noi abbiamo detto nella nostra proposta di legge per le colonìe (così come abbiamo formulato la proposta di modifica per quelle che non ricadono sotto la disciplina di cui alla legge 25 febbraio 1963, numero 327) che resta impregiudicata questa indagine del magistrato o l'accordo delle parti per stabilire se questa colonia miglioratarìa, nelle sue diverse formulazioni, deve rientrare nella suddetta legge 327, ove sia spirato il trentennio e ci siano i requisiti del conferimento del nudo terreno, il miglioramento e il possesso ultratrentennale voluti dalla legge.

Perciò noi riteniamo che la presente proposta di legge, per quanto attiene alla ripartizione del prodotto, debba essere applicata anche a quelle colonìe miglioratarie che rientrano nella legge numero 327 ma che non hanno ancora maturato il trentennio. Per tutte le altre, comunque denominate, va applicato sempre l'articolo 9.

Ritengo che con questa precisazione, che propongo alla Commissione, si possa essere tranquilli, perché quello riguardante il rapporto di miglioria è un problema da valutarsi al momento della cessazione del rapporto stesso e che non influisce sul riparto. Questa è la volontà nostra, ed io do ragione al Sottosegretario Schietroma, come del resto al relatore De Leonardis, quando dice che è bene, nel fare questa norma interpretativa, essere i più chiari e sintetici possibile, evitando una casistica che possa dare adito a dubbi interpretativi, che non farebbero raggiungere l'obiettivo che ci proponiamo, superare cioè le controversie in atto, e specialmente la fondamentale, per cui parte della Magistratura vuol fare applicare nella ripartizione dei prodotti, anziché l'articolo 9, l'articolo 10. Noi diciamo che per queste colonìe parziarie miglioratarie debba essere sempre e inderogabilmente applicato l'articolo 9. Mi auguro che la Commissione voglia approvare questa mia proposta. Forse è mancato un accordo sindacale o un accordo delle parti nelle regioni meridionali perché fosse appieno applicata la volontà e lo spirito del legislatore. Se ci fosse stata una azione più intensa delle organizzazioni sindacali, avremmo indubbiamente potuto dare uno sbocco positivo a quelli che erano la volontà, lo spirito e la lettera della legge.

AVOLIO. Io credo che su questa questione abbiamo avuto modo di esprimere le varie posizioni dei gruppi, nel corso del precedente dibattito, anche relativamente alla discussione che abbiamo tenuto sul problema della mezzadria. Si è manifestata apertamente una larga volontà politica, nell'ambito di questa nostra Commissione, favorevole alla eliminazione degli elementi negativi che si sono riscontrati nella colonìa, soprattutto in Puglia. Esiste quindi questa volontà politica, che si è tradotta anche nella presentazione dei due progetti di legge stamani al nostro esame. Il problema che ci si pone dinanzi non è quindi tanto quello di fare stamane una discussione sul merito, quanto quello di trovare un punto d'incontro reale tra la volontà politica manifestata e la sua concreta realizzazione attraverso il dettato della legge.

Sarei pertanto d'avviso, o di metterci d'accordo su uno dei due testi da approvare, visto che nessuno fa una questione di precedenza nella presentazione del provvedimento; oppure di nominare un gruppo di colleghi cui delegare il compito specifico di realizzare l'incontro delle varie volontà manifestatesi nel corso della discussione. Naturalmente, dichiaro che sono favorevole al provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Do la parola all'onorevole De Leonardis per la sua replica.

DE LEONARDIS, *Relatore*. Dobbiamo constatare che effettivamente vi è l'unanime volontà di risolvere il problema che si è presentato al nostro esame. In verità, gli interrogativi prospettati dall'onorevole Miceli hanno trovato nell'onorevole Loreti un interprete e un sollecito interlocutore. Non-

dimeno, sui rilievi formulati vorrei esprimere il mio pensiero.

L'onorevole Miceli ha chiesto quale sia lo scopo della legge. Nella mia relazione l'ho detto in maniera chiara: scopo della legge è l'interpretazione dell'articolo 9 della legge n. 756 per applicarlo ai contratti di colonìa miglioratarìa abnormi.

Altro interrogativo dell'onorevole Miceli: questa nuova proposta di legge si applica a tutti i contratti in corso e da stipularsi? La risposta è la seguente: se noi interpretiamo autenticamente l'articolo 9, questa circostanza si verifica; se invece vogliamo apportare innovazione all'articolo 9, allora possiamo correre il rischio di creare un appiglio per invocare il principio generale che la legge si applica per l'avvenire. È essenziale quindi che la proposta di legge si concretizzi come una interpretazione autentica, che faccia cioè riferimento a una legge che è già in vigore. Per questa ragione prendiamo in esame unicamente l'articolo 9. Non ci occupiamo della questione dei miglioramenti. Il problema degli apporti viene risolto al momento della rescissione del contratto. In quella sede si faranno le valutazioni.

Un altro dubbio sollevato: questa proposta di legge è valida per la ripartizione di tutti i frutti che si trovano nel fondo ovvero soltanto per quelli provenienti dal nudo terreno?

In sostanza con questa proposta il problema viene ad essere risolto in radice. Noi diciamo chiaramente che la ripartizione delle quote verte su tutto ciò che è prodotto nel fondo; la divisione deve riguardare tutto ciò che esiste nell'azienda.

L'altro punto che è stato presentato è quello di cercare di trovare una formula, per cui vengano compresi tutti i tipi di contratto – come dire? – con tutte le sfumature di colonìa miglioritaria. Sono d'accordo con lo emendamento formulato dall'onorevole Loreti (l'ho anche firmato), al fine di poterci salvaguardare da ogni interpretazione restrittiva, facendo convergere in questa interpretazione autentica, nell'applicazione dell'articolo 9, tutti i possibili contratti abnormi che noi vogliamo ricondurre sotto questa disciplina.

Vorrei anche sottolineare che con l'interpretazione autentica veniamo anche a risolvere le controversie in corso, mentre con le eventuali modifiche o innovazioni avremmo dovuto lasciarle salve, essendo un *ius superveniens*, e quindi non avremmo agevolato la soluzione di esse.

Concludendo, sono del parere che possiamo accogliere il testo della proposta di legge Loreti, con l'emendamento che è stato proposto, ritenendo superflua la proposta del collega Avolio, di formulare un altro testo, proprio perché il testo della proposta di legge Monasterio poteva essere considerato una innovazione e non una interpretazione autentica.

Credo, quindi, che questa soluzione sia quella da accettare.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Dobbiamo innanzi tutto chiarire che la proposta di legge oggi al nostro esame non si riferisce alle colonie miglioratarie che ricadono sotto le disposizioni delle leggi n. 327 del 1963 e n. 607 del 1966; disposizioni che prevedono l'affrancabilità delle colonie miglioratarie ultra-trentennali, nonché un canone annuo molto più favorevole per i coloni; il tutto in conformità del contratto di enfiteusi, al quale le colonie miglioratarie ultratrentennali sono state legislativamente ricondotte.

La proposta di legge oggi al nostro esame si riferisce invece a quei contratti abnormi, riconducibili alla colonia parziaria prevista dagli articoli 2164 e seguenti del codice civile.

Come è noto la legge n. 756 del 1964 stabilisce, nell'articolo 13, che i contratti agrari atipici debbono essere ricondotti al contratto tipico, e cioè al contratto previsto dalla legge, che sia a quello atipico o più analogo o similare.

In ottemperanza a questa disposizione ogni contratto di colonìa miglioratarìa, che non sia già riconducibile all'enfiteusi, deve essere considerato come contratto di colonìa parziaria; ad esso si applicano « esclusivamente » (come dice lo stesso articolo 13 della citata legge n. 756) le norme della colonìa parziaria.

Sapete pure che la legge n. 756 innova anche in tema di colonìa parziaria, rendendo più eque le quote di riparto a favore dei coloni.

Sul fatto che alla colonìa miglioratarìa si debbano applicare le norme della colonìa parziaria (e quindi anche le innovazioni in materia previste dalla legge n. 756), sono tutti d'accordo, anche in sede di applicazione della legge stessa; si discute invece se si debba applicare l'articolo 9 o l'articolo 10 della n. 756.

Come ho già detto nella mia relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della legge n. 756, questa legge agli articoli 9 e 10 si occupa, appunto, delle quote dei prodotti e degli utili nei rapporti di colonìa parziaria e configura due diverse fattispecie giuridiche: la prima (articolo 9) riguarda i rapporti di

colonìa parziaria che hanno per oggetto il conferimento di « nudo terreno » (in questo caso viene determinata la quota minima di riparto dovuta al colono, che va da un minimo del 50 per cento ad un massimo dell'80 per cento secondo l'entità della partecipazione alle spese di conduzione da parte dello stesso); la seconda (articolo 10) riguarda tutti gli altri rapporti di colonìa parziaria in cui il fondo conferito ha caratteristiche diverse da quelle indicate al precedente articolo 9 (in questo caso non è stabilita la quota minima di riparto dei prodotti, ma solo un aumento pari al 10 per cento della quota già spettante al colono per contratto, consuetudine o uso locale).

A tale riguardo risulta che la magistratura ha ritenuto che non possa trovare applicazione la norma di cui all'articolo 9 della legge n. 756, negando in tal modo al colono il diritto al riparto delle quote di prodotto di maggior favore.

A questo proposito sono prospettate due tesi:

1) da un lato si ritiene che la qualifica di « nudo terreno » (condizione per l'applicazione della norma dell'articolo 9) debba essere riferita al momento iniziale del conferimento e cioè all'effettivo apporto dato dal concedente.

2) d'altro lato si obietta che detta qualifica deve permanere nel corso dello svolgimento del rapporto e pertanto qualora, per la sua destinazione, il fondo fosse divenuto diverso a seguito di impianti di colture arboree e arbustive (anche se a spese del colono) il rapporto ricaderebbe sotto la norma di cui all'articolo 10 della stessa legge n. 756.

Come è noto alcune magistrature di merito hanno accolto questa seconda tesi.

L'interpretazione restrittiva data all'articolo 9 della citata legge non può non suscitare sfavorevole reazione da parte dei coloni miglioratari, che in realtà rimangono inadeguatamente protetti dalla vigente legislazione, soprattutto se la Corte di cassazione dovesse uniformarsi alle sentenze di merito portate al suo esame.

Ritengo che l'attribuzione al colono di quote di riparto di maggior favore non può che essere messa in relazione al minore apporto dato dal concedente: precisamente sembra che possa essere giustificata l'attribuzione al colono di quote inferiori a quella minima prevista dall'articolo 9 solo qualora la prestazione da parte del concedente sia costituita dal conferimento di un fondo già dotato di impianti di colture arboree o arbustive.

Per contro, qualora la dotazione colturale del fondo non risalga al momento di costituzione del rapporto, ma sia stata effettuata con il lavoro e a spese del colono, la circostanza, appunto perché comporta un maggior onere a carico dello stesso, non può giustificare la tesi che esclude l'applicazione delle norme dell'articolo 9.

In sostanza non si spiegherebbe perché il colono che abbia lasciato il fondo allo stato iniziale di « nudo terreno » debba ottenere condizioni di maggior favore rispetto al colono che si è invece accollato l'onere di investimenti produttivi, aumentando così sia il valore intrinseco del fondo (a totale profitto del concedente) sia la redditività dello stesso (a parziale profitto del concedente).

Ho già fatto rilevare, sempre nel contesto della mia relazione al Parlamento di cui ho innanzi detto, che l'impianto di colture da parte del colono conferisce particolare carattere all'obbligazione dello stesso e alla funzione del rapporto, sino al punto da delineare una figura contrattuale particolare; dal che l'opportunità di farne apposita menzione nella regolamentazione dei patti agrari. Anzi, in quella sede ho suggerito io stesso la formula che oggi è propria della proposta di legge in esame, definendola appunto idonea ad evitare divergenze interpretative e necessaria quindi ad integrare l'articolo 9 della n. 756.

Nella discussione in questa sede sono sorti dei dubbi sull'idoneità della formula stessa a dare chiarezza a tutto il settore. A me pare che la norma sia sufficientemente chiara; ma non sono contrario a meglio specificare quei contratti che in questa sede interpretativa noi riteniamo di assoggettare, senza alcuna ombra di dubbio, alla disciplina dell'articolo 9.

Evidentemente individuiamo tali contratti in tutta la gamma dell'atipicità della colonìa.

In che consiste tale atipicità? La nozione di colonìa parziaria tipica, contenuta nell'articolo 2164 del c.c., consiste nell'associazione del concedente e del colono per la « coltivazione di un fondo »; il contratto è previsto per il tempo necessario per un ciclo « normale » di rotazione delle colture praticate nel fondo; gli eventuali miglioramenti, per il combinato disposto degli articoli 2169 e 2152 del codice civile, devono essere immediatamente compensati, essendo obbligo del colono solo quello di mantenere il fondo in stato normale di produttività e non già di migliorarlo.

Ciò posto, è chiaro che l'atipicità della colonìa inizia e consiste nella introduzione « dell'obbligo di migliorare », obbligo che, come

abbiamo visto, non è proprio della colonìa parziaria.

È giusto ed opportuno, quindi, che il legislatore, nel solco di una politica agraria a favore dei coltivatori diretti ormai tradizionale e costante, dica all'interprete che le norme di cui all'articolo 9 si applicano ai contratti di colonìa miglioratarìa (o miglioratizia, o con clausola miglioratarìa e così via, e cioè comunque denominati); poiché si deve ritenere che il concedente in detta colonìa ha conferito il « nudo terreno » essendo l'impianto miglioratario a carico del colono, che deve mantenerlo ed accrescerlo.

D'altronde l'articolo 9, nei commi primo, secondo e terzo, prevede un riparto che può scendere anche dall'80 per cento al 50 per cento qualora il concedente partecipi in parti uguali con il colono, o in misura superiore, alle spese di coltivazione. In buona sostanza, cioè, il riparto si articola in modo diverso, a seconda della misura in cui il concedente ha una maggiore o minore o nessuna responsabilità nella conduzione dell'impresa.

Ciò posto sono chiari anche i motivi per cui non riteniamo di accedere alle proposte dell'on. Miceli, dirette a modificare forzosamente la misura degli apporti iniziali, che è opportuno lasciare impregiudicati (da risolversi, quindi, in sede di liquidazione del rapporto).

A ciò del resto ci induciamo anche perché dobbiamo fare in modo che la legge rimanga nell'ambito dell'interpretazione autentica (e non sia un *ius superveniens*) e possa essere applicata senza distinzioni a tutti i contratti in corso e da stipularsi, nonché a tutte quelle controversie nelle quali la magistratura di merito non abbia già risolto la questione nel senso da noi indicato.

Concludendo, il Governo è del parere che debba essere accolto il testo della proposta di legge, con l'emendamento già preannunciato e da me illustrato in senso positivo, nella convinzione che con questa interpretazione il problema viene ad essere risolto in radice per tutte le colonìe miglioratarie, in tutte le sfumature di atipicità (sempre che esse – ripeto – non rientrino nelle disposizioni di cui alle leggi n. 327 e n. 607 che, come ho detto all'inizio, regolano l'enfiteusi e i contratti ad essa riconducibili). Ed infatti questa proposta di legge ha lo scopo dichiarato (che secondo me nella sua dizione raggiunge) di chiarire definitivamente che l'articolo 9 si applica in ogni caso e ogni qual volta la colonìa è atipica (non importa – ripeto – che si chiami colonìa parziaria con clausola miglioratarìa, colonìa *ad melioramdum*, colonìa miglioratarìa e così via) salvo una diversità di ripartizione dei prodotti che arriva sino all'80 per cento a favore del colono miglioratario nel caso in cui il concedente non partecipi affatto alla conduzione dell'impresa. La diversità di ripartizione dipende, quindi, negli anzidetti contratti, solamente dalla diversità di conduzione dell'impresa.

Conseguentemente il Governo, che ha sottolineato l'opportunità della emanazione di un siffatto provvedimento nella relazione che ho svolto sullo stato di applicazione della legge 756, chiede che questa proposta di legge venga tramutata in legge.

LA BELLA. Volevo chiedere un chiarimento al rappresentante del Governo, perché sia ben chiaro e preciso. Nel caso di una colonìa – ce ne sono molte nel Lazio – in cui ci sono le caratteristiche della colonìa miglioratarìa, ma manca soltanto il requisito della permanenza trentennale sul fondo, questa legge si applica sul riparto?

SCHIETROMA. *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste.* Senz'altro.

LA BELLA. Ne sono convinto, ma vorrei che risultasse anche agli atti.

LORETI. Lo conferma l'inciso della proposta di legge: « ... che non ricadono... ».

PRESIDENTE. Mi pare che il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste, onorevole Schietroma, abbia risposto chiaramente.

MONASTERIO. Io credo che le dichiarazioni del Relatore, dell'onorevole Loreti e del Sottosegretario dissipino gran parte di certe perplessità e preoccupazioni che sono state da noi manifestate; non avremmo pertanto alcuna difficoltà ad aderire all'emendamento proposto, per cui saremmo d'opinione che è possibile concludere stamane l'esame della legge, con l'approvazione dell'articolo unico.

Tutti siamo stati d'accordo nel ritenere che il riparto si applica a tutti gli utili e i prodotti del fondo. Non so pertanto se non sia il caso di inserire questa dizione: « tutti gli utili e prodotti del fondo ».

PRESIDENTE. Potrebbe sembrare una innovazione.

MONASTERIO. Non insisto.

PRESIDENTE. Sono stati dissipati alcuni dubbi che erano insorti e sono stati dati ampi chiarimenti dal Governo e dal Relatore e dagli intervenuti nel dibattito. Siamo quindi effettivamente in condizioni di poter varare immediatamente questo provvedimento. Vorrei soltanto chiedere alla Commissione, poiché si tratta di un articolo unico che viene votato a scrutinio segreto dopo l'approvazione degli

emendamenti, se non ritenga di fare questa votazione nella prossima seduta. Il proposito di tutti è quello di fare una legge che finalmente non dia luogo ad eccezioni di alcun genere. Forse un attimo di riflessione può non essere inopportuno.

Tra l'altro, non abbiamo avuto neanche il parere della Commissione Giustizia.

MAGNO. Il termine è scaduto, quindi non dobbiamo attendere più alcun parere.

AVOLIO. Vorrei precisare il senso della mia proposta che tendeva ad evitare che si riaprisse una discussione di carattere generale, che già si è fatta quando si è parlato della legge sulla mezzadrìa, collegandoci a delle precise indicazioni che erano emerse nella relazione del Sottosegretario Schietroma, specificamente riferite a questo argomento della colonìa miglioratariа. La nostra proposta tendeva soltanto quindi a evitare che si riaprisse una discussione generale che ci facesse perder tempo. Tuttavia, avendo ascoltato le proposte del Relatore e il parere del Governo, mi sono convinto che non c'è più ragione di rinviare ad altra seduta. Pertanto, anche se vogliamo stendere il testo definitivo, possiamo farlo immediatamente, con una breve sospensione, per poi approvare la legge.

PRESIDENTE. Sul contenuto dell'emendamento siamo tutti d'accordo. Potrebbe essere però sollevata qualche questione formale.

LORETI. Un chiarimento sull'emendamento. Nel corso del mio intervento ho detto che noi non vogliamo creare un rapporto diverso da quello che la legge stabilisce. La legge dice: i contratti aticipi devono essere ricondotti al contratto tipico. Poiché nella legge non si parla di colonìa parziaria miglioratariа, bensì soltanto di colonìa parziaria, abbiamo voluto mantenere integro questo tipo di contratto. Poi abbiamo voluto dare un chiarimento, nel senso che l'articolo 9 è applicabile alla colonìa parziaria miglioratariа, comunque denominata.

PRESIDENTE. Il Relatore e il Governo concordano su questa formula?

DE LEONARDIS, *Relatore*. Nessun dubbio.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura*. Anche il Governo concorda.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico della proposta Loreti, Truzzi ed altri:

ARTICOLO UNICO.

« Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 dell'articolo 9 della legge 15 settembre 1964, n. 756, si applicano anche ai rapporti di colonìa parziaria miglioratariа, che non ricadono sotto la disciplina di cui alla legge 25 febbraio 1963, n. 327 e successive integrazioni e modificazioni ».

Do lettura dell'emendamento Loreti ed altri:

dopo le parole « rapporti di economia parziaria », aggiungere l'espressione: « con clausola miglioratizia e di colonìa miglioratariа a struttura associativa o non e comunque denominati ».

FERRARI RICCARDO. Per dichiarazione di voto. Io mi asterrò da questa votazione, non perché sia contrario a quella che è la sostanza, ma per coerenza a quanto ho detto nella passata riunione, cioè che sono contrario a queste continue proposte di legge interpretative di altre leggi o di altri articoli di altre leggi, in quanto che spesso non si tratta di interpretazioni, ma di innovazioni. Per questa ragione, mi asterrò dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Loreti-De Leonardis.

(*È approvato*).

L'articolo nel suo complesso sarà posto in votazione a scrutinio segreto, in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Finanziamento di una indagine sulla struttura delle aziende agricole (4688).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Finanziamento di una indagine sulla struttura delle aziende agricole » (4688).

MARRAS. Desidero sollevare una questione pregiudiziale circa l'esame del presente provvedimento. Può darsi che, risolta questa, si ponga persino il problema se sia il caso di continuare o meno nell'esame.

Questo disegno di legge tende ad attuare due regolamenti comunitari, dei quali il secondo stabilisce che un'indagine va fatta nel nostro Paese, con inizio il 1° di novembre 1967 e termine il 31 gennaio 1968. Potrebbe darsi che, approvandosi in sede legislativa entro la mezzanotte di oggi il provvedimento si possa compiere nello stesso arco di tempo questa indagine che interessa 500 mila aziende agricole!

In realtà io mi chiedo se si può prendere in considerazione una proposta che intende attuare un regolamento che è scaduto. Infatti il primo regolamento fu corretto per aggiornare le date; questa data ulteriore è scaduta; oggi è appunto il 31 gennaio 1968. Non sarà indispensabile un terzo regolamento che auto-

rizzi il nostro Paese a svolgere l'indagine con altra scadenza?

Se però questa indagine è già in corso, e la si vuole finanziare con questo provvedimento, è un'altra faccenda. In particolare si riaffaccia anche a questo proposito la questione di principio generale sempre presente in quale misura i regolamenti comunitari sono vincolanti per il nostro Paese, in mancanza di un disegno di legge o di una proposta di legge che li recepisca nella nostra legislazione?

PRESIDENTE. Pensò che lei non voglia formalizzare la questione pregiudiziale. In effetti, ci troviamo di fronte ad un disegno di legge. Il Parlamento lo può modificare come vuole, può fare tutte le osservazioni che vuole, ma non si può porre una questione pregiudiziale, fondandola sulla motivazione che lei ha dato.

Mi pare che su questo sia d'accordo anche lei, con l'ampia riserva nel corso degli interventi di sollevare le cennate questioni che sono soprattutto di carattere politico.

L'onorevole Ferraris Giuseppe, Relatore, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FERRARIS GIUSEPPE, *Relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi. Il Consiglio della Comunità europea, con regolamento n. 70/66 del 14 giugno 1966, modificato per l'Italia e la Francia con regolamento n. 35/67 del 21 febbraio 1967, ha stabilito l'esecuzione in tutti gli Stati membri di una indagine comunitaria sulla struttura delle aziende agricole. Lo scopo di tale indagine è quello di ottenere delle informazioni circa le esigenze della politica agricola comunitaria, raccolte sull'insieme del territorio dello Stato membro, secondo concetti, metodi e definizioni uniformi.

L'indagine, come previsto dal citato regolamento, sarà eseguita dai servizi di statistica degli Stati membri. Per l'Italia sarà eseguita dall'Istituto centrale di statistica, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Tale indagine, per quanto riguarda il nostro Paese, interessa un campione di circa 500 mila aziende, che rientrano nel campo di osservazione stabilito dalla Comunità, e dovrà essere seguita secondo quanto fissato dall'articolo 1 del regolamento n. 35/67, cioè durante il periodo che va dal novembre 1967 al 31 gennaio 1968. Detto termine per l'Italia e la Francia risulta così prorogato di un anno rispetto al periodo inizialmente stabilito dal regolamento n. 70/66.

Per quanto riguarda le spese che in occasione di tale indagine vengono sostenute dagli Stati membri, sono assunte, ai sensi dell'articolo 130 del regolamento n. 70/66, dai bilanci relativi al 1967 e al 1968 della Comunità, capitolo « Fondo europeo di orientamento ».

Ogni Stato membro, però, allo scopo di popotere assolvere agli impegni assunti con i regolamenti indicati, deve assicurare i mezzi finanziari occorrenti, salvo ad introitare le somme che a tal fine spenderà e che, come sopra detto, saranno rimborsate dalla Comunità.

L'onere di 1.875 milioni, di cui all'articolo 2, è fronteggiato con l'utilizzo di alcuni accantonamenti concernenti le nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario degli interventi per il quinquennio 1966-70. Perciò, per quanto riguarda la spesa prevista, è da considerarsi soltanto un'anticipazione, in quanto verrà rimborsata dal F.E.O.G.A.

Considerata l'importanza di detta indagine, ai fini non soltanto statistici, ma di coordinamento dell'attività tecnica e culturale della nostra agricoltura, essendo destinata a fornire informazioni essenziali, che consentano di caratterizzare nelle grandi linee la struttura delle aziende agricole di orientare l'attuazione della seconda indagine, io invito la Commissione ad approvare il provvedimento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

MARRAS. Questo provvedimento ha una importanza e una rilevanza che richiedono qualche considerazione di merito, prima di approvarlo.

1) L'indagine di cui al disegno di legge venne disposta dalla Comunità economica europea nella seconda fase di attuazione del Mercato comune, e noi abbiamo recepito questa esigenza in un decreto presidenziale che venne approvato su parere delle Commissioni della Camera e del Senato, mi pare, il 31 dicembre 1966; successivamente il periodo di esecuzione dell'indagine venne spostato dal regolamento richiamato dal Relatore. La prima domanda è questa: è in corso l'indagine? Da quello che si è letto, da comunicazioni pervenute, parrebbe di sì. Come sta avvenendo? E chi la sta finanziando?

2) Seconda domanda: il nostro Paese ha svolto nel 1961 un censimento particolare sull'agricoltura. Si ritiene che possano essere valide le conclusioni di quel censimento, ai fini anche dell'indagine comunitaria, o que-

sta ha altre esigenze, altri interessi da soddisfare?

3) Questa è la domanda più importante: il testo parla di indagini sulla « struttura » agraria. Cosa significa, nella concezione comunitaria, il termine « struttura? ». Non a caso sollevo la questione, perché da alcuni mesi essa domina le discussioni e gli interventi delle organizzazioni professionali dei contadini italiani.

In una recente riunione del Consiglio dei ministri, il responsabile agrario della Comunità, signor Sicco Mansholt, dichiarò, di fronte alle difficoltà e alle esperienze di quella che era stata la linea predominante nell'applicazione della politica comunitaria – cioè la linea della unificazione dei prezzi e dei mercati e della politica di intervento e integrazione verso i prodotti – che tale politica stava dando, a voler essere eufemistici, segni di insufficienza. C'erano state durante l'estate le grandi manifestazioni dei contadini francesi. Si era detto che la Francia era un Paese avvantaggiato dalla politica comunitaria, poi si è visto che una distinzione non va fatta per Paesi e Stati, ma probabilmente per categorie produttive. Ci sono state successivamente, nel corso dell'autunno, le manifestazioni dei bieticoltori italiani. Di fronte a questa realtà, il signor Mansholt conveniva che, guardando all'agricoltura europea degli anni Ottanta, il punto centrale su cui concentrare l'attenzione della Comunità non poteva essere quello della unificazione dei prezzi e dei mercati, ma probabilmente quello dello struttura dell'agricoltura comunitaria, delle sue deficienze, delle sue pecche. In quella occasione egli si riservava di presentare entro il 31 marzo al Consiglio dei Ministri una memoria su questa nuova politica delle strutture e degli interventi strutturali.

Dichiarazioni successive, e anche la conoscenza integrale degli interventi del responsabile agrario della Comunità, destarono in molti settori un notevole allarme. Prescindendo dalle posizioni assunte dalla nostra parte, anche la Federazione dei coltivatori diretti, per esempio, in occasione delle sue più recenti manifestazioni ha mostrato notevoli riserve e preoccupazioni circa questi inindirizzi. Sembrerebbe infatti che, nella concezione del responsabile agrario della Comunità, il momento risolutivo di una nuova politica comunitaria sia esclusivamente quello dell'ampliamento della dimensione delle aziende, per cui quel tipo di azienda familiare su cui si basa gran parte dell'agricoltura non solo italiana, ma anche tedesca, francese e così via, che opera su criteri dimensionali di venti-trenta ettari, sembrerebbe non essere l'« *optimum* » che i tecnocrati della Comunità presumono.

È quindi evidente che, quando conduciamo un'indagine sulle strutture, è necessario che questo punto ci venga chiarito. Secondo il regolamento comunitario, in Italia l'indagine dovrebbe svolgersi su 500 mila aziende, scelte con una estensione di superficie non inferiore a un ettaro, oppure con una produzione che raggiunga una determinata aliquota (mi pare 150 mila lire di produzione lorda vendibile). Questa scelta ci fa pensare appunto che si intendano mettere in risalto, nel quadro di quegli orientamenti, certe situazioni di fatto che esistono nell'agricoltura europea, ma che conseguentemente tale indagine serva al fine di convalidare quegli orientamenti su quali abbiamo tutti manifestato dei dubbi. È bene che questo aspetto ci venga precisato, perché tutti ci rendiamo conto che ci troviamo ad una svolta della politica agricola comunitaria – svolta che si potrebbe determinare nei mesi prossimi – e questo è un momento in cui il Parlamento, e per esso la Commissione agricoltura, può prender nota e coscienza di questi nuovi orientamenti.

Entriamo adesso nel merito del provvedimento. Si dice che l'indagine sia già in corso, e sappiamo che essa ha provocato nelle categorie agricole certe riserve e perplessità. Data la classica diffidenza dei contadini, v'è in modo particolare la preoccupazione che non si tratta di una indagine esclusivamente statistica, ma di qualcosa che possa avere riflessi anche su altri aspetti della propria attività e quindi suscettibile di colpire le aziende. Se quindi l'indagine è effettivamente in corso, saremmo curiosi di sapere come si sta sviluppando e quali sono i risultati fino adesso acquisiti. Saremmo anche lieti di sapere se ed in che modo le organizzazioni professionali degli agricoltori sono chiamate a collaborare alla conduzione di questa indagine. Ci preoccupano, per esempio, alcuni criteri che sappiamo essere stati posti a base della indagine stessa. Si tratta, come è noto, di una indagine principale e di indagini particolari.

Alcuni aspetti, che per noi sono decisivi dal punto di vista della conoscenza, anche ai fini della futura attività legiferante del Parlamento, non risultano ben definiti nelle direttive finora emanate. Del resto, si deve anche tener conto che gli Stati membri della Comunità possono aggiornare, in qualche misura, il testo dell'indagine proposto dal regolamento comunitario.

Pertanto, ho delle perplessità sulla utilità, per l'Italia, di raccogliere i più aggiornati dati statistici su quasi 500 mila aziende. È possibile, altresì, rilevare dati statistici aggiornati sui titoli di proprietà? In questo settore vi è una notevole carenza nelle statistiche del nostro Paese.

Per tali motivi noi riteniamo che anche l'aspetto riguardante il titolo di proprietà debba essere introdotto nei moduli, attraverso i quali viene condotta l'indagine in discussione.

Non siamo d'accordo con coloro che affermano che il titolo di proprietà ha scarso rilievo nell'impresa agricola, e che l'elemento decisivo è l'impresa, indipendentemente dalle forme contrattuali o dai modi attraverso i quali il capitale terra è stato acquisito dall'operatore economico, sia coltivatore diretto che imprenditore.

Per quanto riguarda l'onere di quasi due miliardi, di cui si parla nel disegno di legge in discussione, si dovrebbe richiedere il parere alla Commissione Bilancio, a mio giudizio, poiché la suddetta spesa viene fronteggiata attraverso storni dai fondi destinati all'edilizia scolastica ed universitaria.

PRESIDENTE. Il disegno di legge in esame ha già ricevuto il parere favorevole della V Commissione.

MARRAS. Ne prendo atto, signor Presidente.

Un'altra perplessità mi sorge in ordine all'anticipo di spese da parte dello Stato italiano. Non vedo, però, attraverso quali forme verranno reintegrate tali anticipazioni per spese da imputare al bilancio comunitario.

Per la verità, non sono un attento lettore dei bilanci dello Stato e, in particolare, delle variazioni di bilancio, che vengono presentate nel corso dell'anno. Tuttavia, vi dedico una certa attenzione, e non mi è mai accaduto di vedere, nelle diverse voci della parte entrata del bilancio dello Stato, il modo con il quale lo Stato italiano acquisisce i mezzi che sono da imputare al bilancio della Comunità.

Un esempio: l'anticipazione per l'integrazione sull'olio di oliva. Sia l'anno scorso, che quest'anno, l'Italia, ha anticipato del denaro. Ora, quest'anno, la suddetta integrazione dovrebbe essere coperta con fondi della Comunità, per una notevole aliquota. Sotto quale voce sono iscritti i rimborsi di tali anticipazioni? In quale misura il Parlamento esercita il suo controllo?

Si tratta di interrogativi di carattere generale, ma che traggono lo spunto dal disegno di legge in discussione.

Dopo aver espresso tali perplessità e riserve, potrò pronunciare un parere definitivo sul provvedimento in esame nella misura in cui riuscirò, in qualche maniera, ad ottenere dal Governo e dalla Commissione le più ampie delucidazioni ed assicurazioni possibili, e, in particolare, affinché sia presa in considerazione la richiesta di inserire, nell'indagine statistica di cui ho fatto cenno, un capitolo dedicato ai titoli delle proprietà delle aziende agricole italiane.

PRESIDENTE. Allo scopo di permettere la preparazione della replica sia al relatore che al rappresentante del Governo, la discussione del disegno di legge n. 4688 è rinviata ad altra seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei senatori Di Rocco, Carelli e Medici: Provvedimenti per favorire la direzione tecnica delle imprese agricole *(Approvata dal Senato)* (4413); e dei deputati Leopardi Dittaiuti e Bignardi: Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura professionale (2618); Cetrullo: Provvedimenti per la costituzione di aziende pilota agricole e forestali (2909); Ceruti Carlo e De Leonardis: Provvedimenti per lo sviluppo della tecnica in agricoltura (3642).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei senatori Di Rocco, Carelli e Medici: « Provvedimenti per favorire la direzione tecnica delle imprese agricole » (Approvata dal Senato) (4413); dei deputati Leopardi Dittaiuti e Bignardi: « Provvedimenti per lo sviluppo dell'agricoltura professionale » (2618); Cetrullo: « Provvedimenti per la costituzione di aziende pilota agricole e forestali » (2909); Ceruti Carlo e De Leonardis: « Provvedimenti per lo sviluppo della tecnica in agricoltura » (3642).

Il Comitato ristretto, nella sua seduta del 23 gennaio 1968, ha approvato un testo unificato.

L'onorevole Ceruti Carlo ha facoltà di svolgere la sua relazione, particolarmente in merito al lavoro del Comitato.

CERUTI CARLO, *Relatore*. Onorevoli colleghi. Nelle sedute precedenti ho già avuto modo di illustrare ampiamente le proposte di legge in esame. Si è giunti, poi, alla nomina

e costituzione di un Comitato ristretto, con la partecipazione di rappresentanti dei vari gruppi politici. Oggi sono in grado, a nome del suddetto comitato, di comunicare alla Commissione i risultati dei lavori.

In sostanza, le diverse proposte di legge sono state unificate in un testo unico. Preciso meglio: si è assunto come testo base il provvedimento n. 4413, al quale sono stati aggiunti una serie di emendamenti, opportunamente elaborati, sui quali riferisco in breve.

Con gli emendamenti aggiuntivi suddetti si tende a consentire l'accesso ai mutui quarantennali della legge n. 590 del 27 maggio 1965, ai tecnici agricoli, ai dottori in scienze agrarie ed ai periti agrari, a determinate condizioni. L'ammontare massimo dei mutui da concedersi è di 700 milioni di lire.

La concessione è subordinata alla presentazione, da parte dei richiedenti, all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, di un piano di trasformazione aziendale. Inoltre, i tecnici agricoli, nell'ipotesi che il mutuo venga loro concesso, devono utilizzare i fondi anche per la istituzione di campi sperimentali per la dimostrazione pratica e per l'istruzione professionale dei coltivatori.

Si ritiene, altresì, opportuno che i piani di trasformazione aziendale, di cui ho fatto cenno, rispondano ai criteri generali dei piani zonali di sviluppo, in quelle zone dove essi esistono, in base alla legge dell'ottobre 1966.

Sono state inserite, poi, delle norme più restrittive di quelle oggi in vigore, per i coltivatori diretti ed i tecnici agricoli, che, eventualmente, venissero meno agli impegni da essi sottoscritti.

In particolare, nell'emendamento aggiuntivo, che dovrebbe diventare articolo 7, è detto che decade dal beneficio della concessione dei mutui il tecnico agricolo che, prima che siano decorsi dieci anni dall'acquisto, aliena il fondo acquistato, o cessa dal condurlo direttamente, o non adempie agli obblighi derivanti dal piano di trasformazione o coltivazione, oppure non osserva le disposizioni impartite dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura per l'istituzione di campi sperimentali, per l'utilizzazione del fondo ai fini della dimostrazione pratica e dell'istruzione professionale dei coltivatori.

Come ho accennato, tali mutui saranno concessi fino ad un importo massimo di 700 milioni di lire, reperiti dal fondo di rotazione, previsto dall'articolo 16 della legge citata n. 590.

Il suddetto stanziamento in realtà ha carattere sperimentale.

Inoltre, il provvedimento stesso è circondato da ogni cautela e limitazioni, al fine di garantirne il fine pubblico.

Infine, faccio rilevare che il testo unificato in esame ha avuto l'approvazione della maggioranza dei membri del Comitato ristretto.

Pertanto, prego la Commissione di approvare il testo unificato presentato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PREARO. In realtà, come ha detto l'onorevole relatore, ci siamo riuniti più volte, in sede di Comitato ristretto, ed abbiamo convenuto a maggioranza sul testo unificato in esame.

È veramente sentita, nelle nostre campagne, la carenza di tecnici agricoli che si dedichino all'agricoltura. Infatti, taluni coltivatori si uniscono tra di loro, al fine di assumere un laureato in agraria od un perito agrario, veramente esperto, al fine di dirigere l'attività delle loro aziende agricole. Ciò accade, in particolare, nelle aziende frutticole ed orticole.

Pertanto, sono favorevole, prima di tutto, a che lo Stato contribuisca, per metà, alla spesa, cui vanno incontro i suddetti agricoltori.

Secondo, borse di studio. Anche in questo caso, qualche volta i laureati in agraria chiedono di entrare negli Ispettorati agrari per aggiornarsi, per studiare. Sarebbe opportuno dare questi piccoli contributi di incoraggiamento e di specializzazione.

Terzo argomento, per quanto riguarda i mutui quinquennali: abbiamo dei laureati in agraria che volentieri farebbero gli imprenditori agricoli su terreni di loro proprietà. Se essi potessero avere un'azienda agricola in zone dove ci sono tanti piccoli coltivatori, ancora inesperti, e in zone dove ci sia un'agricoltura avanzata (frutticoltura, orticoltura, ad esempio), penso che sarebbe un'ottima cosa: infatti in queste zone i tecnici andrebbero a formare delle aziende pilota.

È giusto prevedere la presentazione da parti degli aspiranti di piani di trasformazione. Naturalmente essi saranno obbligati ad osservare l'indirizzo, che intendono dare alla azienda pilota acquistata. Della concessione dei mutui quarantennali ai tecnici agricoli se ne parlò alla fine della precedente legislatura ed io presentai in proposito anche un ordine del giorno. Perciò molto volentieri vedo ac-

colta quella che era una aspirazione di questi nostri laureati e periti agrari; e ciò senza turbare l'equilibrio della legge n. 590, perché la somma messa a disposizione per ora è modesta. Comunque, è una prova di buona volontà che il Governo dà a queste importanti categorie. Pertanto, esprimo parere favorevole al provvedimento.

STELLA. Vorrei fare alcune brevissime considerazioni, nel senso che approvo questa proposta, tendente a incoraggiare i tecnici agricoli. Forse non è passato un anno dal giorno in cui il Ministero dell'agricoltura e foreste aveva bandito due concorsi, per i quali si sono incontrate non poché difficoltà per occupare i posti, perché i giovani si sono orientati verso altre attività, più remunerative, più redditizie.

Quindi, secondo me, questo incoraggiamento per i giovani, che vogliono dedicarsi alla agricoltura, è da approvarsi senza esitazione.

La seconda osservazione, brevissima, riguarda la legge 590. Vorrei auspicare, anche per rispetto alla tesi del collega onorevole Prearo, che in questo campo fosse possibile sodisfare tutte le richieste che verranno presentate dai dottori in agraria, da periti o tecnici; purtroppo le disponibilità del bilancio sono limitate e, se non si aumentano gli stanziamenti, non andiamo a sodisfare né i tecnici, né soprattutto i destinatari della legge, ossia i contadini, rischiando di mettere in forse l'esito delle domande di tanti coltivatori che avanzano richieste di mutui, cui si risponde negativamente in mancanza di stanziamenti.

Sono in sostanza favorevole al provvedimento, a condizione che non decurti i fondi destinati ai coltivatori.

MARRAS. Ci scusi, signor Presidente, ma avendo avuto soltanto in questo momento il testo unificato delle varie proposte, anche soltanto ad un rapido esame, alcuni interrogativi sorgono, per cui è opportuno consentirci qualche giorno di riflessione.

Intanto, alcuni di questi interrogativi comincio già ad affacciarli all'onorevole Relatore.

Il termine « imprenditore agricolo », che viene utilizzato in questo testo, è un termine piuttosto ambiguo, per conto mio. Non comprendo perché non continuiamo ad utilizzare il termine tradizionale della nostra legislazione, cioè « coltivatore diretto », e così via.

CERUTI, *Relatore*. Questa è la formulazione del testo del Senato (proposta Di Rocco).

MARRAS. Nel testo unificato c'è poi una novità, che è quella dell'estensione ai periti ed ai laureati in agraria di poter fruire dei benefici della legge 590, cioè dei mutui quarantennali. Non so se i colleghi ricordano che la questione fu sollevata in questa Commissione e ampiamente discussa quando approvammo la legge sui mutui quarantennali. Non ricordo bene se attraverso una votazione o attraverso un accordo si decise di accantonare la questione, per eventualmente rivederla. Questo non è un rivederla; è riagganciare la soluzione del problema alla legge dei mutui quarantennali, che ha quel *plafond* che conosciamo. Non so se far ciò sia corretto da parte nostra.

All'articolo 8 si dice che i mutui possono essere concessi fino all'ammontare complessivo relativo a 700 milioni, come pagamenti degli interessi. In sostanza, la cifra diventa notevolmente rilevante in questo modo. Bisognerebbe fare un calcolo preciso per sapere a quanto corrisponda l'ammontare di mutui. D'altra parte, la legge sui mutui quarantennali non è una legge che opera entro un *plafond* indefinito: opera entro quelle cifre che sono state stanziate.

Vorrei conoscere, quindi, quella cifra, per poter dare un giudizio complessivo sulla proposta. Comunque, se il relatore Ceruti è in grado di sciogliere queste mie riserve in questo momento, ne prenderemmo atto, ma preferiremmo avere qualche giorno per esaminare meglio il testo unificato.

GOMBI. Non ho niente in contrario alla possibilità dei periti agrari di fruire dei benefici di questa legge. Chiedo, però, se la Commissione si sente di passare sopra alla realtà determinata dagli interventi degli organi periferici del Ministero dell'agricoltura e foreste e dagli Ispettorati agrari, della esclusione dalla erogazione dei mutui quarantennali e dai sussidi del Piano verde di quei piccoli proprietari, che si ritengono titolari di unità infinitesimali da non considerare economicamente valide.

La norma prevista dal provvedimento in discussione, comunque, servirà a consentire esperienze modello in proprio a questi periti agrari, esperti che possono servire ad irrobustire le proprie conoscenze tecniche, da trasmettere agli altri; ma mi chiedo se non sia possibile con un voto fare *tabula rasa* di tutta la procedura che ha contrassegnato fin qui l'erogazione dei mutui, di tutte le preclusioni che sono state fatte finora nei confronti di coloro che si servono della terra per mangiare poco e male, ed ai quali i burocrati di periferia del Ministero spesso e volentieri

negano queste provvidenze, perché la loro azienda è al disotto all'incirca di 3 ettari.

Da noi, nel basso cremonese – vi parlo di una zona che è contrassegnata da aziende capitalistiche abbastanza numerose – queste piccole unità sono innumerevoli. Figuriamoci nelle altre province. Credo che sia necessaria una precisazione, una presa di posizione del Governo, che si può concretare in una indicazione, nella quale, mentre recepiamo queste esigenze, riconfermiamo che per i finanziamenti stabiliti col concorso dello Stato non ci possono essere preclusioni di sorta verso i piccoli coltivatori diretti.

FRANZO. Vorrei fare delle brevissime considerazioni.

Anzitutto, ricordo che, in sede di discussione della legge n. 590, – io ne ero il relatore, – fu posto il problema di estendere, *sic et simpliciter*, i benefici della stessa legge ai laureati in scienze agrarie ed ai periti agrari.

Il Governo, però, espresse delle perplesstà, in ordine a tale estensione. Alcuni colleghi, poi, ritenevano che, ampliando il numero dei beneficiari, il fondo a disposizione venisse decurtato a danno dei coltivatori diretti.

I parlamentari che avevano suffragato la suddetta tesi dissero, allora, di voler approfondire ulteriormente i termini del problema e di trovare, se non proprio una soluzione identica, almeno una soluzione analoga, per la concessione di talune provvidenze a favore dei tecnici agricoli.

Si era parlato anche di utilizzare un fondo ai fini della istituzione di campi sperimentali e della dimostrazione pratica e dell'istruzione professionale dei coltivatori.

Tale utilizzazione, naturalmente, doveva avvenire sotto la guida dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Pertanto, mi pare che lo stesso principio sia stato recepito anche dal provvedimento in discussione, per la qual cosa occorre congratularsi con gli onorevoli proponenti e con i membri del Comitato ristretto.

Vorrei ora suggerire una mia proposta, che non vuole comportare la presentazione di un emendamento.

Il secondo comma dell'articolo 4 del testo unificato subordina la concessione dei mutui a ben due condizioni. Tale subordinazione mi sembra troppo onerosa.

Per esempio, se l'azienda esistente rende bene, mediante una certa coltura, non mi pare necessario trasformare tale azienda, mediante una diversa coltura. Invece, secondo il suddetto articolo, il tecnico agricolo, per ottenere il mutuo, è obbligato a presentare un piano di trasformazione agraria. Ciò sembra esagerato.

SCHIETROMA, *Sottosegretario di Stato per l'Agricoltura e le Foreste*. Ci sono vari criteri per stabilire la concessione dei mutui. Tuttavia, se l'azienda agricola va bene, il tecnico agricolo la potrà comprare con il proprio denaro, senza l'aiuto dello Stato.

FRANZO. D'accordo, onorevole Sottosegretario. Faccio rilevare, però, che la formulazione non è perfetta.

Si dice che la concessione dei benefici è « subordinata » anche alla presentazione di un piano di trasformazione agraria e di coltivazione. Perché tale subordinazione? Non comprendo, insomma, il motivo per cui è necessario trasformare una azienda che magari già rende bene con una certa coltivazione.

Avrei altre osservazioni da porre, ma quella esposta è la principale. È una perplessità grave, che non mi consente di essere favorevole *sic et simpliciter* all'approvazione del provvedimento in esame.

LORETI. Vorrei precisare che in una riunione del suddetto Comitato ebbi a dichiarare, a nome del gruppo politico di cui faccio parte, che eravamo d'accordo, in linea di massima, su principî ispiratori delle proposte di legge presentate, ma che ci riservavamo di approfondire il merito del problema. In sostanza, avevamo qualche perplessità sulla seconda parte del testo unificato, perplessità, del resto, che facevano capo fino ad un certo punto alla stesso rappresentante del Governo.

CERUTI CARLO, *Relatore*. Faccio presente, che ai lavori del suddetto comitato hanno partecipato anche colleghi della sua parte politica, onorevole Loreti.

LORETI. Ripeto che anche il Governo espresse qualche riserva iniziale, dimostrandosi di massima contrario alla utilizzazione dei mutui quarantennali nei termini formulati dal Comitato ristretto.

Per tali motivi, ritengo che il testo unificato possa essere ulteriormente approfondito in questa sede.

Ripeto che siamo favorevoli all'approvazione della prima parte del testo suddetto, che, del resto è stata anche approvata dal Senato, mentre siamo perplessi sulla seconda parte. Oltre a richiedere dei chiarimenti precisi al Governo, quindi dobbiamo vedere se l'articolato corrisponde agli orientamenti della maggioranza del Comitato ristretto, che l'estensore ha avuto l'incarico di concretizzare.

Uno di tali orientamenti è quello di limitare le somme da utilizzare per la conces-

sione dei mutui quarantennali, anche in considerazione del fatto che gran parte dei mutui suddetti dovrebbe essere concessa nelle zone mezzadrili.

Devo dire che avevamo detto che bisognava consentire ai tecnici la possibilità di costruire, di impiantare, di realizzare aziende pilota, ma nelle zone depresse; ed avevamo posto tale punto come il cardine, il motivo principale delle proposte di legge in discussione.

I fondi a disposizione, per esigui che siano, devono essere destinati alle zone depresse del nostro Paese, ai fini di una incentivazione nella creazione di aziende moderne agricole, o di aiuto a quelle esistenti.

Per tali motivi, ritengo opportuna una attenta revisione della formulazione del testo unificato presentato, al fine di trovare la soluzione migliore, sulla quale converga il consenso, sia della mia parte politica, sia del Governo, sia degli altri gruppi politici, e, soprattutto, si raggiunga l'obiettivo principale, fondamentale, per il quale in origine erano stati presentati i diversi provvedimenti, poi unificati dal Comitato ristretto nel testo unico in discussione.

CERUTI CARLO, *Relatore*. Dopo le osservazioni ed i rilievi esposti dai colleghi penso sia mio dovere far presente talune cose.

Anzitutto, ricordo agli onorevoli colleghi che il rapporto attuale dei tecnici agricoli, che sono conduttori di aziende agricole, tra il nostro Paese e gli altri dell'area comunitaria, è di 1 a 20. Quindi, oltre al primato dell'analfabetismo, abbiamo anche un forte divario tra scienza e pratica nel campo dell'agricoltura.

Rileviamo, altresì, che il numero dei tecnici agricoli, periti agrari e laureati in scienze agrarie, anziché aumentare, va sempre più diminuendo. Esso è diminuito del 50 per cento negli ultimi anni.

Abbiamo rilevato che, in altri Paesi, il possesso del titolo di perito agrario è preferenziale ai fini della concessione dei mutui. Per esempio, in Olanda, in Francia, nell'Iran; quest'ultimo Paese, poi, non è che sia più progredito del nostro.

Pertanto, si è pensato di estendere anche ai tecnici agricoli la concessione dei mutui quarantennali. Attualmente l'agricoltura sta attraversando un periodo di profonde trasformazioni. Quindi, può costituire un esempio di progresso il fatto che tecnici agricoli costituiscano aziende pilota. Inoltre, abbiamo previsto che tali tecnici dovranno mettere le loro aziende a disposizione del Ministero per dimostrazioni di studio, come campi sperimentali, e per l'istruzione professionale dei coltivatori.

Si è suggerito di limitare il suddetto intervento nelle zone depresse. In proposito, faccio rilevare che la presentazione di un piano di trasformazione dell'azienda agricola rappresenta già un criterio di selezione. Infatti, i piani di trasformazione devono corrispondere agli obiettivi dei piani zonali di valorizzazione agraria, secondo il giudizio di una commissione nazionale, alla quale dovranno pervenire le domande dei tecnici agricoli. Ciò è stabilito dell'articolo 5 del testo unificato dei provvedimenti in esame.

Tuttavia, non ho difficoltà che tra le altre garanzie e cautele contemplate nel testo unificato del Comitato ristretto, sia aggiunto anche il fatto che le provvidenze sono limitate alle aziende esistenti nelle zone depresse.

Io ritengo che il provvedimento così impostato, sia pure con altre aggiunte, non possa non avere parere favorevole da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13,10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO